

DecretoN° di Repertorio Generale : **10407/2015**N° di Protocollo : **294322/2015**Titolario/Anno/Fascicolo : **7.4/2015/332**In Pubblicazione : dal **20/11/2015** al **5/12/2015**Struttura Organizzativa : **SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE**Dirigente : **DE VITA EMILIO**OGGETTO : **COMUNE DI TURBIGO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE DEL PGT, RISPETTO AI SITI RETE NATURA 2000 "TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE" (SIC IT2010014) E "BOSCHI DEL TICINO" (ZPS IT2080301).**

Documenti : Testo dell'atto

 [versione firmata](#) [versione pdf](#)

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#))

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile [qui](#)).





Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Pianificazione Territoriale E Programmazione Delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.10407/2015 del 19/11/2015 Prot. n.294322/2015 del 19/11/2015
Fasc.7.4 / 2015 / 332

Oggetto: Comune di TURBIGO. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT, rispetto ai Siti Rete Natura 2000 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (SIC IT2010014) e “Boschi del Ticino” (ZPS IT2080301).

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep.Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con delibera della Giunta provinciale n. 302512/2.3/2010/1 del 20.12.2013 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19.12.2011, n. R.G. 54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 94 del 30/3/2015 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato;

Richiamati altresì:

- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 41/2015 del 05/11/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 290/2015 del 12/11/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, che prevede l'ob. 14983 riferito all'ambito AM1001 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei PGT e delle loro Varianti è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e programmazione delle infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 *“Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza”* e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che, alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 3 dell'Allegato C che l'approvazione dei Piani e loro Varianti è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dr. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal Dr. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Turbigo mediante D.G.C. n° 114 del 9/7/2013 ha dato avvio al procedimento di redazione della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT e con D.G.C. n° 134 del 30/9/2014 ha dato avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Preso atto che mediante lettera del 12/10/2015, prot. n° 2015 CP/FT, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 interessati, ha inviato a questa Amministrazione, per conoscenza, il proprio parere obbligatorio ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza (prot. Città Metropolitana n. 259942 del 13/10/2015);

Preso atto, altresì, che da parte del Comune di Turbigo è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale mediante lettera del 28/10/2015, prot. com. n° 13753 (prot. Città Metropolitana n. 274933 del 29/10/2015), con allegata la documentazione necessaria, tra cui Studio di Incidenza e il parere dell'Ente Gestore di cui sopra (prot. Città Metropolitana n. 274933 del 29/10/2015);

Richiamato che con lettera del 29/10/2015, prot. Città Metropol. n° 275418, si è informato il Comune che da tale ultima data è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A.;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25 bis, come modificato dalla L.R. n. 12

del 4/8/11, definisce che la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Precisato che l'analisi e la relativa valutazione hanno riguardato i Siti Rete Natura 2000 "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate" (SIC IT2010014) e "Boschi del Ticino" (ZPS IT2080301), ricadenti parzialmente sul territorio comunale di Turbigo;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Principali contenuti della Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT di Turbigo.

La nuova Variante al PGT ha riguardato una modifica parziale dei soli Piano delle Regole e Piano dei Servizi, ai sensi degli artt. 13 e 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., oltre alla correzione degli errori materiali ed il recepimento di vincoli e di nuove disposizioni sovraordinate.

Le correzioni e rettifiche sono molto varie, andando dalla rettifica del Reticolo Idrico Minore, all'inserimento nella tavola dei vincoli delle mappe di volo Malpensa ENAC, al recepimento di indicazioni ed eventuali vincoli dell'Elaborato di Rischio Incidente Rilevante (ERIR), alla rettifica dei confini comunali o del perimetro della piattaforma ecologica ecc.

Anche le modifiche del Piano dei Servizi risultano molto varie, come per esempio la definizione di nuovi tracciati ciclopedonali (Via S.Uberto e sottopasso Trenord) o la specificazione della normativa di Piano (possibilità di funzioni private in immobili pubblici). Il Piano delle Regole è interessato da diverse modifiche di azzonamento, alcune delle quali prevedono, per es., il passaggio da area a servizi a nuova destinazione industriale, altre quello da residenziale B2 a verde agricolo ecc.

Da ultimo, si riscontrano diverse modifiche delle Norme Tecniche Attuative Unificate, tra cui si richiamano quelle all'art. 27 (servizi privati): possibilità di insediare attività economiche private in aree o immobili pubblici, e all'art.41 (zona C): possibilità di frazionamento attuativo dei piani attuativi con superficie territoriale >5000 mq.

Tra queste varie modifiche, sia il Rapporto Preliminare in merito alla verifica di esclusione di VAS che lo Studio di Incidenza per il parere di V.Inc.A. ne individuano 13 (Piano delle Regole), perfettamente coincidenti, ritenute di rilievo e di cui è quindi necessaria un'analisi specifica. Esse sono riportate qui di seguito:

Variante 1 : Via Centrale Termica; modifica di azzonamento da Zona Servizi (verde e parcheggi) a Zona PMC-Ambito delle attività economiche consolidato. Superficie: 7.420 mq.

Variante 2 : Via Arno; modifica di azzonamento da Zona VA-Ambito agricolo a Zona B2-tessuto residenziale a media densità. Superficie: 1.393 mq.

Variante 3 : Via Libertà; modifica di azzonamento da Zona PMC-Ambito delle attività economiche consolidato a Zona B2-VA-tessuto residenziale a media densità. Superficie: 3.920 mq.

Variante 4 : Zona tecnologica centrale termica; modifica di azzonamento da Zona Tecnologica a Zona B2-VA-tessuto residenziale a media densità. Superficie: 4.700 mq.

Variante 5 : Via XXV Aprile; modifica di azzonamento da Zona Servizi a Zona B2-tessuto residenziale a media densità. Superficie: 11.720 mq.

Variante 6 : Via Corridoni; modifica di azzonamento da Zona Servizi a Zona B2-tessuto residenziale a media densità. Superficie: 1.040 mq.

Variante 7 : Via Alegosa; modifica di azzonamento da Zona B2-tessuto residenziale a media densità a Zona VA-Ambito agricolo. Superficie: 2.023 mq.

Variante 8 : Conca del Naviglio; modifica di azzonamento da Zona agricola a corso d'acqua. Superficie: 300 mq.

Variante 9 : Via Mnazoni; rettifica confini comunali.

Variante 10: Via Nosate; modifica di azzonamento da Zona B2-tessuto residenziale a media densità a Zona VA-Ambito agricolo. Superficie: 340 mq.

Variante 11: Via Fredda; modifica di azzonamento da Zona Servizi a Zona B1-tessuto residenziale consolidato con permanenza del vincolo (destinazione servizi) al piano rialzato dell'immobile identificato al sub 2, attualmente destinato a ufficio postale. Superficie: 3.956 mq.

Variante 12: Via Villorosi; modifica di azzonamento da Zona PMC-Ambito delle attività economiche consolidato a Zona PMA-Ambito delle attività economiche all'aperto. Superficie: 14.000 mq.

Variante 13: Via Roma; modifica di azzonamento da Zona Servizi a Zona A+ nuclei di antica formazione. Superficie: 272 mq.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza (SdI)**, oltre a una sintesi delle caratteristiche ecologiche dei due Siti in oggetto, svolge una disamina delle previsioni della Variante in oggetto, individuandone 13, come già accennato sopra, sulle quali ritiene necessario concentrare la propria attenzione.

Si evidenzia come nessuna delle aree interessate dalle modifiche dello strumento urbanistico ricade all'interno dei Siti Rete Natura 2000. Successivamente lo SdI sintetizza in forma matriciale la possibile incidenza di dette varianti sui Siti, indicando che tutte avrebbero una incidenza nulla, fatta eccezione della variante 7 (Via Alegosa) e della variante 10 (Via Nosate) che, riportando l'azzonamento ad ambito agricolo, sono ritenute avere una incidenza positiva. Tre varianti, la 8 (Conca del Naviglio), la 9 (Via Manzoni) e la 13 (Via Roma) sono costituite da rettifiche per errori materiali, mentre altre due, la 4 (Zona tecnologica centrale termica) e la 5 (Via xxv Aprile) rappresentano un provvedimento normativo di adeguamento e non configurano azioni dirette sul territorio. La variante 11 risulta un cambio da servizi a residenziale consolidato con vincolo per l'ufficio postale, quindi anch'esso senza cambi dello stato di fatto.

Per quanto riguarda le altre cinque varianti, che comportano effettivamente cambi dello stato di fatto, lo SdI esclude potenziali incidenze alla fine di ciascuna specifica scheda, in genere per essere un'area interclusa tra ambiti già edificati, in un caso (variante 1) per essere separata dal Sito da edifici e infrastrutture viarie. Nel caso della variante 12 (Via Villorosi) l'esclusione di incidenza non è esplicitamente motivata.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti in oggetto, dopo un completo elenco delle modifiche e rettifiche di cui è costituita la Variante in oggetto, richiama il fatto che il Rapporto Preliminare non evidenzia effetti ambientali significativi e

non identifica ambiti in variante posti in prossimità di siti di rilevanza ecosistemica. Il parere obbligatorio dell'Ente Gestore prosegue elencando le 13 varianti già considerate dallo SdI, riportando per ciascuna una sintesi delle caratteristiche ambientali e di pianificazione.

In conclusione, l'Ente Gestore esprime parere positivo con le seguenti condizioni (riportate sinteticamente):

- Variante 1: nella progettazione dei nuovi edifici dovranno essere adottate soluzioni volte a ridurre il livello di impermeabilizzazione complessivo del comparto, prevedendo il ricorso a pavimentazioni drenanti e a prediligere eventuali tecnologie e sistemi finalizzati ad un miglior inserimento ambientale e paesistico ed alla riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili (efficienza energetica degli edifici, tetti verdi, sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, illuminazione con pannelli fotovoltaici integrati, ecc.);
- Variante 2: ogni nuova edificazione si concentri sul lato sud-est del lotto, salvaguardando la roggia Arno e il suo corredo vegetazionale. In merito al “mini-corridoio ecologico” (così definito in relazione tecnica), è chiesto un approfondimento per verificare l'effettiva efficacia del suo dimensionamento ed i criteri di progettazione ecologica; la fascia vegetata in oggetto dovrà essere realizzata contestualmente agli interventi previsti; le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali e modalità che garantiscano la permeabilità faunistica.

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha rilevato che i Siti in oggetto sono di livello continentale, come ha confermato il recente inserimento di questo territorio tra i siti del Programma “Man and Biosphere” (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, una funzione di “sorgente” essenziale per l'irradiazione e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi).

Essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante ed infatti presentano complessivamente ben 14 habitat di interesse comunitario presenti nell'allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, 36 specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci e Invertebrati) presenti nell'allegato II della medesima direttiva e 49 specie avicole dell'allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE. Tra gli altri si vogliono ricordare lo storione cobice (*Acipenser naccarii*), specie prioritaria, la testuggine palustre (*Emys orbicularis*), il coleottero cervo volante (*Lucanus cervus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e, tra i diversi pipistrelli, il barbastello occidentale (*Barbastella barbastellus*).

L'elevato valore ecologico presente sul terreno comunale e nel contesto rende di conseguenza necessario un elevato grado di attenzione agli aspetti ambientali, in particolare verso le connessioni ecologiche esistenti.

Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rilevati sul territorio di Turbigo sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria, affiancata dalla fascia di naturalità intermedia, parzialmente corrispondente, lungo la valle del Ticino, ad un corridoio primario della RER, oltre ad elementi di I° livello coincidenti con l'area di ZPS sul territorio comunale, e ad uno scampolo di elementi di II° livello al confine nord-orientale;
- un principale corridoio di corso d'acqua rappresentato dal Naviglio Grande;
- tutto il territorio comunale, a parte la zona IC, è incluso nel progetto di Dorsale Verde

Nord.

Sono state esaminate le modifiche introdotte dalla proposta di Variante e le considerazioni espresse dallo SdI e dal Parco Lombardo del Ticino, prendendo atto che le numerose correzioni di errori materiali ed il recepimento degli adeguamenti previsti dalla pianificazione sovraordinata non presentano alcuna rilevanza, per loro natura, rispetto ai potenziali impatti, diretti o indiretti, sui Siti Rete Natura 2000.

Delle 13 varianti del Piano delle Regole, già citate, e su cui si è concentrata l'analisi dello SdI e dell'Ente Gestore, si ribadisce che sei di esse, la 4, la 5, la 8, la 9, la 11 e la 13 non configurano azioni dirette sul territorio, cioè modifiche dello stato attuale dei luoghi. Pertanto anch'esse risultano irrilevanti ai fini delle potenziali ricadute sui Siti in oggetto.

Riguardo alle varianti 7 e 10, anch'esse non determineranno modifiche dello stato attuale dei luoghi, ma, prevedendo una modifica di azzonamento che riporta ad ambito agricolo aree per le quali era contemplata una futura edificazione residenziale, si condivide la conclusione dello SdI che attribuisce loro una incidenza positiva.

La variante 1, in Via Centrale Termica, propone una variazione della destinazione d'uso da Zona Servizi (verde e parcheggi) a Zona PMC-Ambito delle attività economiche consolidato: rende possibile l'insediamento di attività produttive in un'area attualmente in parte a parcheggio e in parte a prato arborato. L'area è posta a circa 110mt dal confine della ZPS e risulta di dimensioni, abbastanza consistenti, essendo di circa 0,74 ha.

La variante 2, in Via Arno, propone una variazione della destinazione d'uso da "VA-verde agricolo" a zona "B2-Tessuto residenziale a media densità": prevede quindi di sostituire un campo agricolo con edifici residenziali. L'area è di dimensioni contenute, 1.180mq, posta a circa 180mt dalla ZPS e limitrofa sia alla roggia Arno che alla roggia Pietra. Per garantire una connessione ecologica tra le due rogge, la variante prevede di mantenere un "mini-corridoio ecologico" sul lato N-O del lotto.

Tratteremo insieme queste due varianti, perchè hanno in comune il fatto di trovarsi in un ambito molto delicato per la funzionalità ecologica dei Siti Rete Natura 2000. Esse infatti sono posizionate all'interno di un'area a triangolo allungato che si incunea verso sud-ovest tra comparti della medesima ZPS. Tale area è in buona parte ancora agricola, caratterizzata da seminativi, incolti e siepi, che svolgono un importante ruolo di ricucitura ecologica, anche per il supporto costituito dalla roggia Pietra. La Rete ecologica del Parco del Ticino vi individua un corridoio ecologico secondario, mentre il PGT di Turbigo, nonché l'attuale Variante in tav.DdP.4.2 "*Ambiente e paesaggio*", definiscono proprio lungo la roggia Pietra, una "connessione ambientale al sistema sovralocale".

Si ritiene quindi indispensabile, al fine di mantenere l'equilibrio ambientale del comparto appena descritto, propedeutico alla sua funzione di connessione ecologica tra comparti diversi della medesima ZPS, che la variante 1 e 2 prevedano alcune attenzioni di compensazione e mitigazione ambientale.

La variante 3, in Via Libertà, propone una variazione della destinazione d'uso da zona "PMC-Ambito delle attività economiche consolidato" a zona "B2-Tessuto residenziale a media densità": di fatto prevede la progressiva dismissione di attività artigianali e produttive, sostituendole con edifici residenziali. L'area, posta a oltre 900mt dalla ZPS, è già in gran parte edificata ed inserita all'interno di un ambito urbanizzato con funzioni sia residenziali che produttivo. Per queste ragioni si ritiene nulla l'incidenza di tale variante sui Siti.

La variante 6, in Via Corridoni, propone una variazione della destinazione d'uso da zona a "Servizi pubblici" a zona "B2-Tessuto residenziale a media densità": attualmente si tratta di una zona arborata che andrebbe a far parte del tessuto residenziale. Si trova a circa 850

mt dalla ZPS, è di dimensioni molto contenute (1.040mq) e completamente inserita all'interno di un comparto urbanizzato. Per queste ragioni si ritiene nulla l'incidenza di tale variante sui Siti.

La variante 12, in Via Villoresi, propone una variazione della destinazione d'uso da zona “PMC-Ambito delle attività economiche consolidato” a zona “PMA-Ambito delle attività economiche all'aperto”: attualmente l'area risulta edificata a capannoni e il cambio di destinazione consentirebbe un maggior controllo delle planivolumetrie e di perseguire l'obiettivo della qualità paesistico-ambientale (vedi NTA unificate), in quanto risulta in relazione con il sistema delle aree agricole. Inoltre, si trova distante dai Siti (oltre 2km), in un'area agricola circondata da urbanizzazioni e scollegata dagli elementi della Rete Ecologica. Per queste ragioni si ritiene nulla l'incidenza di tale variante sui Siti.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT del Comune di Turbigo, ovvero ritenuta l'assenza della possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (SIC IT2010014) e “Boschi del Ticino” (ZPS IT2080301), sulla base dell'intera documentazione pervenuta e degli esiti dell'istruttoria tecnica sopra riportati,

D E C R E T A

sulla base di tutte le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. **Valutazione di Incidenza Positiva** della Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT del Comune di Turbigo, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (SIC IT2010014) e “Boschi del Ticino” (ZPS IT2080301), **a condizione** che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

- a) Variante 1 (Via Centrale Termica): le future trasformazioni dovranno assicurare all'interno dell'ambito in oggetto una porzione di area a verde corrispondente ad almeno il 30% di quella presente attualmente e un numero di esemplari arboreo-arbustivi pari ad almeno il 50% di quelli esistenti ad oggi;
- b) Variante 2 (Via Arno): ogni futura edificazione dovrà concentrarsi sul lato sud-est del lotto, salvaguardando la roggia Arno ed il suo corredo vegetazionale; il previsto “mini-corridoio ecologico” dovrà essere realizzato prima o contestualmente a qualsiasi intervento edificatorio, avere una larghezza di almeno 5mt ed essere equipaggiato di una fitta fascia arboreo-arbustiva di specie autoctone; le recinzioni dell'ambito dovranno garantire la permeabilità faunistica;
- c) tutta la vegetazione arborea ed arbustiva di cui si prevede la piantumazione dovrà essere scelta tra specie autoctone, facendo riferimento al “*Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali*” del vigente PTCP e a eventuali indicazioni del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- d) dovrà essere tenuto in debito conto, quale importante indirizzo operativo, quanto indicato nelle condizioni del parere dell'Ente Gestore e non riportato tra le presenti prescrizioni;
- e) per l'illuminazione esterna dovranno essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR 17/2000 e dalla LR 38/2004;
- f) tutte le prescrizioni di cui sopra devono essere riportate negli elaborati sia testuali che

cartografici di detta Variante.

Si trasmette il presente provvedimento:

- al Comune di TURBIGO, all'Autorità Competente e all'Autorità Procedente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (SIC IT2010014) e “Boschi del Ticino” (ZPS IT2080301), copia dello stesso per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città Metropolitana di Milano per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

**Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)**

(ai sensi dell'art. 43 del T.U. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.